

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5788 del 21/10/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI TRAVO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO TRAVO - USO: CORTILIVO - RICHIEDENTI: MAFFI MASSIMO, MAFFI MARCO, MAFFI SILVIA - PRATICA 32189/2022 - PROCEDIMENTO PCPPT2467
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6036 del 21/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI TRAVO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO TRAVO - USO: CORTILIVO - RICHIEDENTI: MAFFI MASSIMO, MAFFI MARCO, MAFFI SILVIA - PRATICA 32189/2022 - PROCEDIMENTO PCPPT2467.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 7100 del 29/04/2016 dell'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, con il quale è stata rilasciata ai signori Maffi Massimo (C.F.: MFFMSM61A12G535A), Maffi Marco (C.F.: MFFMRC58C25L348K) e Maffi Silvia (C.F.: MFFSLV61A52G535L), la concessione per l'occupazione di area di risulta dalla copertura del Rio Travo, in Comune di Travo (PC), Località Capoluogo, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27, mappali 162-439-435, per uso cortile per una superficie di circa 291 m² e scadenza al 31/12/2021;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 156394 del 26/09/2022 con la quale i sopracitati Signori Maffi Massimo, Maffi Marco, Maffi Silvia, hanno provveduto a richiedere il rinnovo senza modifiche della sopra citata concessione;

RILEVATO che, essendo pervenuta la predetta domanda, oltre il termine di scadenza dell'atto di cui si è chiesto il rinnovo, la stessa dovrà essere trattata come nuova istanza di concessione, pur rappresentando nei fatti un rinnovo senza modifiche;

PRESO ATTO inoltre:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 26/10/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 316 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate

domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere favorevole espressi dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 108849 in data 13/06/2024);

DATO ATTO che, con nota protocollo ARPAE n. 1655171 del 10/10/2022 questo Servizio ha richiesto e più volte sollecitato anche per le vie brevi al Comune di Travo (PC) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Travo (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2024 compreso;
- in data 16/02/2016 hanno già versato la somma pari a € 301,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al

rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., ai Signori Maffi Massimo (C.F.: MFFMSM61A12G535A), Maffi Marco (C.F.: MFFMRC58C25L348K) e Maffi Silvia (C.F.: MFFSLV61A52G535L), la concessione per l'occupazione per uso cortilivo, delimitato da recinzione perimetrale, di area demaniale risultante dalla copertura del Rio Travo, in Comune di Travo (PC), Località Capoluogo in un tratto identificato catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27, mappali 162, 439 e 435, avente una superficie complessiva di circa 291 m² secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Codice Procedimento: PCPPT2467);**
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 12 (dodici) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 10/10/2024;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 301,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata in solido ai signori Maffi Massimo, Maffi Marco, Maffi Silvia e conseguentemente qualora una delle tre parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, le altre saranno obbligate ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed

Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Maffi Massimo (C.F.: MFFMSM61A12G535A), Maffi Marco (C.F.: MFFMRC58C25L348K) e Maffi Silvia (C.F.: MFFSLV61A52G535L) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PCPPT2467.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di risulta dalla copertura del Rio Travo avvenuta negli anni '60, per uso cortile e giardino lastricato, delimitato da recinzione perimetrale, ubicati in Comune di Travo (PC), Località Capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 291 m² e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27, mappali 162, 439 e 435, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **155,04**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, già stimato nell'ambito del rilascio della concessione n. 7100 del 29/04/2016 e versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **301,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

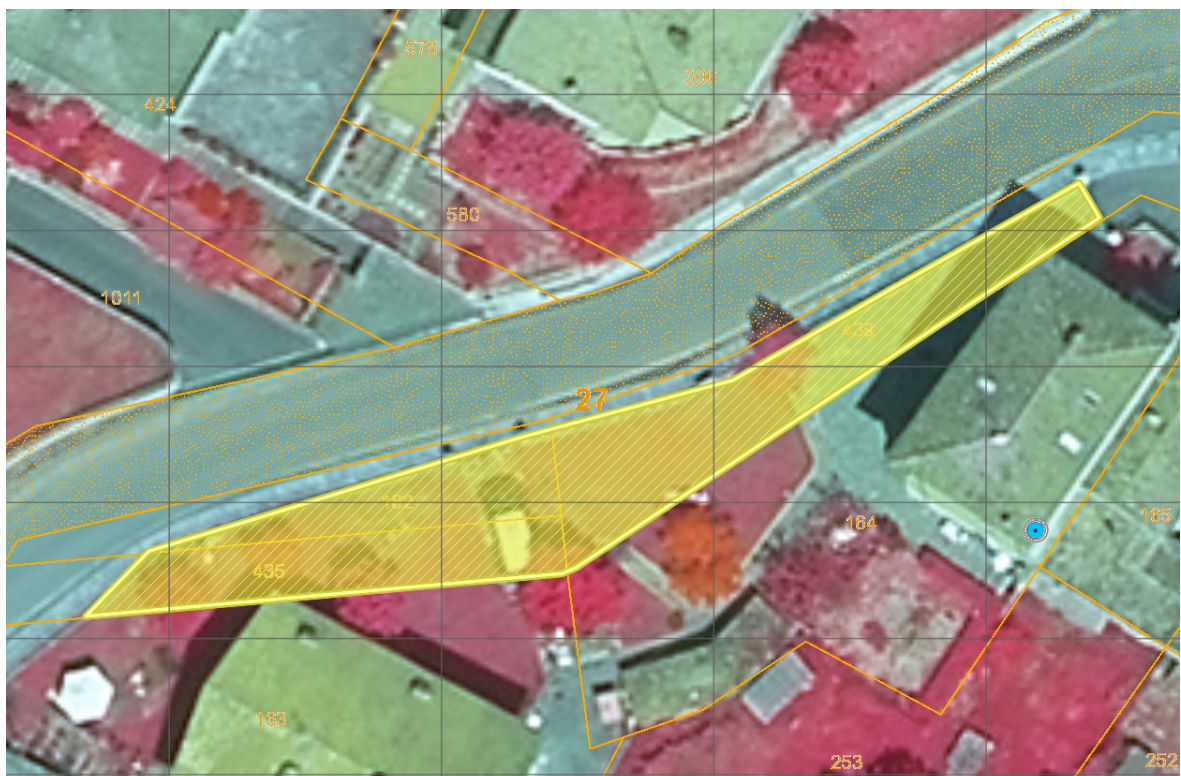
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 108849 del 13/06/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



I sottoscritti Maffi Massimo (C.F.: MFFMSM61A12G535A), Maffi Marco (C.F.:

**MFFMRC58C25L348K) e Maffi Silvia (C.F.: MFFSLV61A52G535L), presa visione del presente
disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

In data 10/10/2024, firmato per accettazione dai Concessionari.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

(SINADOC 32189/2022)

Risposta al prot. n. 52090 del 10/10/2022

OGGETTO: L.R. 7/2004 - RICHIEDENTI: MAFFI MASSIMO, MAFFI MARCO E MAFFI SILVIA - ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI RISULTA DALLA COPERTURA DEL RIO TRAVO NEL COMUNE DI TRAVO - USO: GIARDINO E CORTILE - SINADOC 32189/2022 - COD. PROC.: PCPPT2467 - *Parere di competenza e quesito riguardante la fattispecie.*

Premesso che

- la determinazione di concessione n. 7100 del 29/04/2016 risulta, ad oggi, non più in essere;
- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- la D.G.R. 714 del 09/05/2022 recante "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015", alla lettera D.1 indica quale sia la documentazione minima obbligatoria ai fini della procedibilità delle istanze;
- il SAC - ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 165171 in data 10/10/2022 ed assunta, in pari data, a prot. n. 52090 di questo Ufficio, il rilascio del parere di competenza, in particolare a questo Ufficio, in merito alla richiesta avanzata dai Sigg. Maffi Massimo, Maffi Marco e Maffi Silvia (nel seguito, *Richiedenti*), concernente la richiesta di occupazione di terreni demaniali di risulta dalla copertura del Rio Travo, per uso giardino e cortile lastricato, ubicati in Comune di Travo (PC), Località

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ /

INDICE
Classif. I 650.20

LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5

Fasc. |

ANNO
2022NUM
35SUB.
91

Capoluogo, aventi superficie complessiva dichiarata pari a 291 m² e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27, mappali 162, 439 e 435;

- la richiesta di ARPAE - SAC di rilascio di parere di competenza non identifica l'istanza quale rinnovo di concessione.

Vista la documentazione d'accompagnamento all'istruttoria costituita in particolare da:

- istanza di rilascio di concessione di aree del demanio idrico da parte dei *Richiedenti* recante: "rinnovo di concessione senza modifiche dell'occupazione" come da D.D. 7100/2016.

Considerato che la documentazione allegata sarebbe idonea ex D.G.R. 714/2022 all'espressione del parere richiesto solo nel caso in cui venisse configurata dal titolare del procedimento quale rinnovo senza modifica.

Fermo restando che quanto richiesto non interferisce con il *buon regime delle acque* del Rio Travo ex art. 2 del R.D. 523/1904 e che, pertanto, per quanto di competenza di questo Ufficio, nulla osta al "rinnovo di concessione senza modifiche dell'occupazione" nel rispetto delle prescrizioni dettate a suo tempo con determinazione 7100/2016; nulla osta in merito al quale i *Richiedenti* formalmente si obbligano, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, attende da codesta Spett.le ARPAE - SAC di Piacenza la conferma dell'interpretazione dell'istanza avanzata dai Sigg. Maffi quale "rinnovo di concessione senza modifiche dell'occupazione".

Distinti saluti

Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

GM/CF

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.